

REGIONE ABRUZZO
Settore Urbanistica e Beni Ambientali

PIANO REGIONALE PAESISTICO

L. 08.08.1985 n. 431
art. 6 L.R. 12.04.1983 n. 18

NORME TECNICHE COORDINATE

Ambito fluviale "fiume Aterno"

REGIONE ABRUZZO
Settore Urbanistica e Beni Ambientali
Presidente della Giunta Regionale

Prof. Vincenzo DEL COLLE

Componente la Giunta Regionale

preposto al Settore Urbanistica e Beni Ambientali

Prof. Luigi BORRELLI

Coordinamento art. 4 L.R. 09.05.1990 n. 69

Settore Urbanistica e Beni Ambientali

Costantino Cipollone. Antonio Perrotti

Esperti

Alberto Lacava, Gianluigi Nigro, Tommaso Scalesse, Arturo Stuard

Gruppo di Lavoro Ufficio Pianificazione Territoriale
Gabriella Mariani, Luigia Raffaello, Valeriano Salve, Enrico Sauli.

PIANO REGIONALE PAESISTICO
AMBITO FIUME ATERNO
(Piano di Settore art. 6 L.R. 18/83)

TITOLO I
NORME GENERALI

Articolo 1
(Finalità del Piano)

1. In conformità ai Principi ed obiettivi dell'art. 4 dello Statuto della Regione Abruzzo, il Piano Regionale Paesistico - Piano di Settore ai sensi dell' art. 6, L.R. 12 aprile 1983, n. 18 - è volto alla tutela del paesaggio, del patrimonio naturale, storico ed artistico, al fine di promuovere l'uso sociale e la razionale utilizzazione delle risorse, nonché la difesa attiva e la piena valorizzazione dell'ambiente.

Articolo 2
(Oggetto del Piano)

1. Ai predetti fini, formano oggetto del P.R.P.:

- a) beni di cui all'art. 1 della Legge 29 giugno 1939 n. 1497, individuati da specifici Decreti Ministeriali;
- b) beni ed aree elencate al comma 5° dell'art. 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, così come integrato dalla Legge 8 agosto 1985, n. 431;
- c) aree di cui all'art. 1 quinquies della Legge 8 agosto 1985, n. 431;
- d) aree e beni, lineari o puntuali riconosciuti di particolare rilevanza paesistica e ambientale.

2. Il Piano Regionale Paesistico organizza i suddetti elementi, categorie o sistemi negli ambiti paesistici.

Articolo 3
(Contenuti del Piano)

1. Negli ambiti stabiliti al precedente articolo, e tenuto conto di perimetri e simbologie graficizzate nelle relative planimetrie di piano, per la conservazione, valorizzazione e trasformazione dell'ambiente e delle sue risorse naturalistiche valgono le seguenti norme.

2. Il P.R.P. costituisce strumento quadro:

- a) per la elaborazione di ogni atto che, limitatamente all'ambito di esso disciplinato, incida sulla trasformazione e l'uso dei suoli;
- b) per le attività della Pubblica Amministrazione nella materia;
- c) per la verifica della congruenza ambientale ed economica di programmi, piani ed interventi nell'ambito del territorio disciplinato.

A tal riguardo il P.R.P.:

- definisce le "categorie di tutela e valorizzazione" per determinare il grado di conservazione, trasformazione ed uso degli elementi (areali, puntuali e lineari) e degli insiemi (sistemi);
- individua - sulla base delle risultanze della ponderazione del valore conseguente alle analisi dei tematismi le zone di Piano raccordate con le "categorie di tutela e valorizzazione";
- indica, per ciascuna delle predette zone, usi compatibili con l'obiettivo di conservazione, di trasformabilità o di valorizzazione ambientale prefissato;
- definisce le condizioni minime di compatibilità dei luoghi in rapporto al mantenimento dei caratteri fondamentali degli stessi, e con riferimento agli indirizzi dettati dallo stesso P.R.P. per la pianificazione a scala inferiore;
- prospetta le iniziative per favorire obiettivi di valorizzazione rispondenti anche a razionali esigenze di sviluppo economico e sociale;
- individua le aree di complessità e ne determina le modalità attuative mediante piani di dettaglio stabilendo, altresì, i limiti entro cui questi possono apportare marginali modifiche al P.R.P.;
- indica le azioni programmatiche individuate dalle schede progetto sia all'interno che al di fuori delle aree di complessità di cui al successivo art. 6.

Articolo 4
(Categorie di tutela e valorizzazione)

Le "Categorie di tutela e valorizzazione" secondo cui è articolata nel P.R.P. la disciplina paesistica ambientale, sono:

A) CONSERVAZIONE

A1) conservazione integrale:

complesso di prescrizioni (e previsioni di interventi) finalizzate alla tutela conservativa dei caratteri del paesaggio naturale, agrario ed urbano, dell'insediamento umano, delle risorse del territorio e dell'ambiente, nonché alla difesa ed al ripristino ambientale di quelle parti dell'area in cui sono evidenti i segni di manomissioni ed alterazioni apportate dalle trasformazioni antropiche e dai dissesti naturali; alla ricostruzione ed al mantenimento di ecosistemi ambientali, al restauro ed al recupero di manufatti esistenti;

A2) conservazione parziale:

complesso di prescrizioni le cui finalità sono identiche a quelle di cui sopra che si applicano però a parti o elementi dell'area con la possibilità, quindi, di inserimento di livelli di trasformabilità che garantiscano comunque il permanere dei caratteri costitutivi dei beni ivi individuati la cui disciplina di conservazione deve essere in ogni caso garantita e mantenuta.

B) TRASFORMABILITA' MIRATA

Complesso di prescrizione le cui finalità sono quelle di garantire che la domanda di trasformazione (legata ad usi ritenuti compatibili con i valori espressi dall'ambiente) applicata in ambiti critici e particolarmente vulnerabili la cui configurazione percettiva è qualificata dalla presenza di beni naturali, storico-artistici, agricoli e geologici sia subordinata a specifiche valutazioni degli effetti legati all'inserimento dell'oggetto della trasformazione (sia urbanistica che edilizia) al fine di valutarne, anche attraverso varie proposte alternative, l'idoneità e l'ammissibilità.

C) TRASFORMAZIONE CONDIZIONATA

Complesso di prescrizione relativa a modalità di progettazione, attuazione e gestione di interventi di trasformazione finalizzati ad usi ritenuti compatibili con i valori espressi dalle diverse componenti ambientali.

D) TRASFORMAZIONE A REGIME ORDINARIO

Norme di rinvio alla regolamentazione degli usi e delle trasformazioni previste dagli strumenti urbanistici ordinari (P.T., P.R.G., P.R.E.).

Ulteriori disaggregazioni delle "categorie" sono contenute nei successivi titoli, per casi particolari.

Ai fini della articolazione del territorio secondo le categorie di tutela e valorizzazione di cui al precedente paragrafo, anche in ordine alla individuazione degli usi compatibili di cui al successivo art. 5, gli ambiti paesistici vengono suddivisi in zone e sottozone, riconoscibili da apposita campitura negli elaborati grafici del Piano.

In particolare:

Zone "A":

comprendono porzioni di territorio per le quali si è riscontrata la presenza di valore classificato "molto elevato" per almeno uno dei tematismi tra quelli esaminati e di quello classificato "elevato" con riferimento all'ambiente naturale e agli aspetti percettivi del paesaggio.

Zone "B":

comprendono porzioni di territorio per le quali si è riscontrata la presenza di un valore classificato "elevato" con riferimento al rischio geologico e/o alla capacità potenziale dei suoli, ovvero classificato "medio" con riferimento all'ambiente naturale e/o agli aspetti percettivi del paesaggio.

Zone "C":

comprendono porzioni di territorio per le quali si è riscontrato un valore classificato "medio" con riferimento al rischio geologico e/o alla capacità potenziale dei suoli; ovvero classificato "basso" con riferimento all'ambiente naturale e/o agli aspetti percettivi del paesaggio.

Zone "D":

comprendono porzioni di territorio per le quali non si sono evidenziati valori meritevoli di protezione; conseguentemente la loro trasformazione è demandata alle previsioni degli strumenti urbanistici ordinari.

Articolo 5 (Classificazione degli usi compatibili)

Il P.R.P. per quanto riguarda le classi d'uso e le tipologie di intervento compatibili nell'ambito delle "categorie di tutela e valorizzazione", fa riferimento alle seguenti definizioni:

1. **Usa agricolo:** utilizzazione del territorio per attività volte alla produzione agricola e ad interventi necessari per la tutela, valorizzazione e recupero del patrimonio agricolo, secondo la seguente articolazione:
 - 1.1 - interventi volti a migliorare l'efficienza dell'unità produttiva;
 - 1.2 - interventi atti a rendere maggiormente funzionale l'uso agricolo del suolo (irrigazione, strade interpoderali, impianti di elettrificazione);

- 1.3 - interventi diretti alla realizzazione di manufatti necessari alla conduzione del fondo;
- 1.4 - interventi diretti alla realizzazione di impianti e manufatti destinati alla lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli;
- 1.5 - interventi diretti alla realizzazione di residenza strettamente necessaria alla conduzione del fondo.
- 2 - **Uso forestale**: utilizzazione del territorio boscato per attività tese alla conservazione, al miglioramento ed al taglio colturale dei boschi, secondo la seguente articolazione:
 - 2.1 - interventi volti alla realizzazione di opere di bonifica e antincendio, forestale e riforestazione;
 - 2.2 - interventi volti alla difesa del suolo sotto l'aspetto idrogeologico;
 - 2.3 - interventi volti al taglio colturale;
 - 2.4 - interventi per la realizzazione di ricoveri precari.
- 3 - **Uso pascolivo**: utilizzazione del territorio per attività zootecniche o finalizzate all'uso e miglioramento dei prati, delle praterie, dei pascoli e dei pratipascoli, secondo la seguente articolazione:
 - 3.1 - ammodernamento, razionalizzazione e costruzione di stalle;
 - 3.2 - razionalizzazione dell'uso di superfici a foraggiere;
 - 3.3 - miglioramento di prati, praterie, pascoli e pratipascoli, attraverso opere di spietramento, decespugliamento e concimazione.
- 4 - **Uso turistico**: utilizzazione del territorio a fini ricreativi, per il tempo libero e per scopi scientifico-culturali, secondo la seguente articolazione:
 - 4.1 - infrastrutture di attrezzamento, fruizione e servizio:
 - a) per gli ambiti montani percorsi escursionistici, percorsi attrezzati, maneggi, attrezzature di rifugio, ristoro e soccorso, parcheggi, verde attrezzato e attrezzature all'aperto per il tempo libero, parchi e riserve naturali;
 - b) per i bacini sciistici: piste ed impianti a fune, per sci invernale e/o estivo;
 - c) per gli ambiti costieri percorsi escursionistici, percorsi attrezzati, maneggi, attrezzature di rifugio e ristoro, parcheggi, verde attrezzato e attrezzature all'aperto per il tempo libero, parchi e riserve naturali, impianti sportivi;
 - d) per gli ambiti fluviali percorsi escursionistici, percorsi attrezzati, maneggi, attrezzature di rifugio e ristoro, soccorso, parcheggi, verde attrezzato e attrezzature all'aperto per il tempo libero, parchi e riserve naturali, giardini, impianti sportivi, servizi;
 - 4.2 - infrastrutture di accesso, di stazionamento e di distribuzione;
 - 4.3 - strutture ricettive e residenziali: villaggi turistici, alberghi, residences, case familiari e bungalows, insediamenti agroturistici, ostelli;
 - 4.4 - strutture ricettive all'aria aperta: campeggi, aree di sosta;
 - 4.5 - strutture scientifico-culturali;
 - 4.6 - orti botanici.
- 5 - **Uso insediativo**: utilizzazione del territorio a fini residenziali, turistici e produttivi, secondo la seguente articolazione:
 - 5.1 - residenze e servizi ad esse strettamente connessi;
 - 5.2 - centri commerciali, mercati, autostazioni, servizi generali;
 - 5.3 - edifici produttivi (artigianali, industriali), magazzini di stoccaggio e deposito, impianti per la grande distribuzione.
- 6 - **Uso tecnologico**: utilizzazione del territorio per fini tecnologici ed infrastrutturali, secondo la seguente articolazione:
 - 6.1 - impianti di depurazione, discariche controllate, inceneritori, centrali elettriche, impianti di captazione;
 - 6.2 - strade, ferrovie, porti e aeroporti;
 - 6.3 - elettrodotti, metanodotti, acquedotti, tralicci e antenne, impianti di telecomunicazioni e impianti idroelettrici.
- 7 - **Uso estrattivo**: utilizzazione del territorio per la coltivazione e la escavazione di materiali di cui ai punti 1) e 2) dell'art. 1 della L.R. 26 luglio 1983, n. 54 e degli altri materiali industrialmente utilizzabili, nonché per la lavorazione e trasformazione del materiale.

AMBITO FLUVIALE - Aterno (Proposta Norme Coordinate)

Usi	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	2,1	2,2	2,3	2,4	3,1	3,2	3,3	4,1a	4,1c	4,2	4,3	4,4	4,5	4,6	5,1	5,2	5,3	6,1	6,2	6,3	7	
Zone A1	A1	A1	<u>A1</u>			A1	<u>A1</u>	<u>A1</u>	A1		A1	<u>A1</u>	A1	<u>A1</u>	<u>A1</u>			<u>A1</u>	<u>A1</u>						A1		
Zone A2	A2	A2	<u>A2</u>			A2	<u>A2</u>	<u>A2</u>	A2	<u>A2</u>	A2	<u>A2</u>	A1	<u>A2*</u>	<u>A2</u>		<u>A2</u>	<u>A2</u>	<u>A2</u>							<u>A2</u>	
Zone B	B	B	B	<u>B</u>	<u>B</u>	8	B	B	B	<u>B</u>	8	B	B	B	8	<u>B</u>	<u>B</u>	B	B				<u>B</u>	<u>B</u>	<u>B</u>	<u>B</u>	
Zone C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	<u>C</u>	C	C	C	C	<u>C</u>	<u>C</u>	<u>C</u>	<u>C</u>	<u>C</u>	<u>C</u>	<u>C</u>
Zone D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D

Note:

— Interventi da sottoporre a studio di compatibilità ambientale;
 * distanza minima dai corsi d'acqua mt. 50

Articolo 6
(Aree di particolare complessità e piani di dettaglio)

1. Il P.R.P. indica aree nelle quali, per la complessità dei caratteri geologici, agricoli, naturalistici, culturali e paesaggistici, devono essere redatti piani di dettaglio nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali degli Enti cointeressati, i quali devono fornirsi, al riguardo, reciproche notizie ed atti.
2. Costituiscono, di norma, piani di dettaglio del P.R.P. i Progetti Speciali Territoriali redatti dalla Regione con i contenuti, le modalità e le procedure stabilite dall'art. 6 della L.R. 12 aprile 1983, n. 18 e finalizzati alla risoluzione di problemi ambientali.
3. In ogni caso il piano di dettaglio indica gli interventi e le opere congruenti con gli usi riconosciuti compatibili; contiene indicazioni planovolumetriche e, se del caso, di arredo urbano; può apportare lievi adeguamenti al P.R.P. anche di tipo perimetrale, in considerazione della scala e del maggiore approfondimento cui perviene.
4. Fino alla redazione dei piani di dettaglio valgono le norme del P.R.P.

Articolo 7
(Schede progetto)

1. Le schede-progetto allegate alla presente-normativa costituiscono gli indirizzi, di contenuto non prescrittivo, per l'azione programmatica regionale e degli altri Enti territoriali. La definizione delle stesse avviene secondo le indicazioni contenute nelle singole schede progetto e comunque utilizzando le procedure, le modalità attuative e la strumentazione degli enti proponenti.

Articolo 8
(Studio di compatibilità ambientale)

1. Ove il P.R.P. obblighi alla verifica, ad un più puntuale approfondimento sulla compatibilità ambientale, il soggetto proponente, pubblico o privato, al fine di ottenere il nullaosta prescritto dalla Legge 24 giugno 1939, n. 1497 e successive norme integranti, deve integrare la usuale documentazione progettuale con uno studio consistente in:
 - individuazione fisico-descrittiva dell'ambito ove è prevista la realizzazione dell'intervento;
 - descrizione relativa sia all'ambito oggetto dell'intervento che ai luoghi circostanti dello stato iniziale dell'ambiente e del grado di vulnerabilità dello stesso in relazione allo specifico intervento avuto particolare riferimento ai valori dell'ambiente naturale, dei beni storici e culturali degli aspetti percettivi e semiologici, della pedologia dei suoli e delle potenzialità agricole, del rischio geologico;
 - caratteristiche del progetto e delle possibili localizzazioni alternative;
 - simulazione degli effetti dell'intervento sul paesaggio e sulle altre componenti dell'ambiente;
 - misure proposte per la eliminazione degli effetti e se ineliminabili, per la loro attenuazione o compensazione.
2. Gli atti sopra indicati, sono rimessi, unitamente al progetto, al competente Settore della Giunta Regionale per le determinazioni di cui alla indicata L.R. 19.09.1978, n. 44 e successive modificazioni e della Legge 1497/39 e relative norme integranti.
3. Qualora lo studio di compatibilità ambientale si riferisca ad un consistente sviluppo turistico, lo studio stesso dovrà preventivamente calcolare la capacità di carico turistico, quale la soglia limite critica dell'attività riferita a fattori strutturali fisici, ambientali, percettivi, psicologici e sociali.

Articolo 9
(Criteri guida per la pianificazione territoriale urbanistica e di settore, per l'attuazione di interventi e modalità per il recepimento del P.R.P. da parte delle Amministrazioni Comunale)

1. Gli Enti territoriali, nell'elaborare e nell'adeguare gli strumenti urbanistici di loro competenza che coinvolgono aree ricadenti nel perimetro del P.R.P., devono attenersi ai seguenti criteri:
 - puntualizzazione ed analisi di dettaglio, a scala adeguata, dei beni culturali, storici, artistici ed ambientali già individuati con il P.R.P., comprendendo anche aree esterne ai medesimi, ma ad essi pertinenti;
 - individuazione ed analisi di dettaglio, a scala adeguata, di beni di interesse storico-culturale ed ambientale non disciplinati dal P.R.P. con le stesse modalità di cui al punto precedente;
 - formulazione di norme per la salvaguardia ed il riuso dei beni culturali, storico-artistici, ambientali ed architettonici, ed individuazione di adeguate fasce di rispetto, per consentirne la fruizione e la tutela;

- indicazione di prescrizioni, per l'ambito preso in considerazione, relative agli interventi ammessi dal P.R.P.
- 2. I Piani Territoriali Provinciali, sulla base di studi tematici integrativi ed aggiuntivi a quelli del Piano Regionale Paesistico, potranno modificare gli usi, le tipologie e le modalità di intervento fissati dal P.R.P. precisando altresì le caratteristiche prestazionali e qualitative delle opere: il Consiglio Regionale ne verifica la congruenza con il P.R.P. in sede di approvazione del Piano Territoriale ai sensi dell'art. 8 della L.R. 12 aprile 1983, n. 18.
- 3. Analoga capacità è riconosciuta ai Piani di Settore, a condizione che gli stessi vengano redatti, adottati ed approvati con i contenuti, le modalità, le garanzie e le forme stabilite dall'art. 6 della L.R. 12 aprile 1983, n. 18. In Ogni caso, i piani di cui al precedente art. 6, i Piani Territoriali Provinciali ed i Piani Urbanistici Comunali, generali ed esecutivi, nell'ambito dei rispettivi contenuti come disciplinati dalla indicata L.R. 18/83, definiranno norme di dettaglio qualitative e prestazionali, tali da assicurare la congruenza delle opere con gli interventi e gli usi riconosciuti compatibili, e con le finalità perseguite dal P.R.P.
- 4. Il recepimento del P.R.P. da parte delle Amministrazioni Comunali è effettuato ai sensi dell'art. 5 della L.R. 69/90 nel testo in vigore.

Articolo 10

(Aree e siti a rischio geologico "elevato" e "molto elevato" ed a rischio carsico, perimetrare negli elaborati di Piano)

1. Nelle aree e siti di cui al presente articolo assumono priorità gli interventi puntuali e le azioni estese finalizzati alla riduzione del rischio e alla riqualificazione dell'ambiente, volti al consolidamento e stabilizzazione dei terreni mediante cespugliamento, forestazione ed inerbimento, ed alla regimazione e presidio delle acque.
2. Il progetto di opere, impianti, attrezzature e infrastrutture ricadenti in queste aree deve essere obbligatoriamente supportato da specifiche e puntuali indagini geognostiche, e integrato con la previsione di adeguati dispositivi strutturali e di fondazione.
3. Negli interventi di forestazione ed inerbimento di vasta area si richiede l'indagine fitologica al fine di individuare modalità scientifiche e tecniche di reimpianto ed accrescimento della fauna e della flora spontanea o con funzione pioniera.

Articolo 11

(Aree di cava)

1. Le aree di cava dismesse o revocate come incompatibili potranno essere sottoposte a progetti di recupero ambientali finalizzati alla creazione di biotipi artificiali (aree umide), di aree boscate, o anche per usi turistico-ricreativi.

Articolo 12

(Alvei dei fiumi)

1. Ai fini della tutela e dell'azione di recupero e riqualificazione delle risorse ambientali e del paesaggio, gli alvei dei fiumi sono considerati quali sistemi ambientali e unità di riferimento per l'azione integrata di tutela e riqualificazione.
2. Detta azione si sostanzia negli interventi necessari per la tutela e la ricostruzione del corso dei fiumi stessi e delle loro sponde, nonché sulla porzione della vegetazione spontanea e dell'eventuale fauna che la caratterizza.
3. Sono inoltre soggette a tutela le acque stesse, mediante rigoroso controllo degli scarichi di qualsiasi natura e dei prelievi da chiunque effettuati.
4. In attesa della normativa regionale in applicazione della Legge 19 maggio 1989, n. 183, valgono le disposizioni di seguito riportate:
 - a) Le opere di sistemazione, così come gli interventi di captazione e di difesa idrogeologica, dovranno garantire una conoscenza dettagliata degli aspetti geologici, geomorfologici, vegetazionali oltre che le caratteristiche idrauliche e l'assetto territoriale del bacino.
 - b) Per quanto riguarda gli interventi in alveo sarà consentita la regimazione delle acque previo studio di compatibilità ambientale.
 - c) Gli Enti competenti dovranno determinare i limiti della potenziale massima esondazione dei corsi di acqua. Tale fascia potrà essere delimitata unicamente da barriere naturali e in essa sono consentiti, oltre le opere di presidio, unicamente lavori di piantumazione e vegetazione destinate allo sviluppo

della vegetazione ripariale, passaggi pedonali, ponti, attraversamenti infrastrutturali dell'alveo. E' comunque consentita in quest'area la pioppicoltura.

- d) Nel caso di previsioni di parchi naturali fluviali, sarà consentita la realizzazione di attrezzature ricreative del parco e servizi accessori.
- e) Gli interventi di reimpianto vegetazionale dovranno essere realizzati con essenze scelte secondo la tabella A in allegato.
- f) Nelle fasce sudette è necessario rispettare la condizione naturale dei luoghi, evitando di immettere sul territorio interessato le attività in contrasto con l'uso degli elementi naturali: suolo, acqua, aria, evitando così, ogni apporto inquinante.

Articolo 13 (Aree e siti archeologici)

1. Le aree e siti archeologici individuati in sede di analisi, indipendentemente dal valore relativo loro attribuito, fanno parte integrante del patrimonio ambientale.
2. Tali aree e siti, sono soggetti a speciale tutela, anche in assenza di specifici provvedimenti assunti dalla competente Soprintendenza e fino a che non intervengano gli stessi.
3. Il perimetro delle aree interessate va riportato negli strumenti urbanistici comunali e comporta cautelativamente il vincolo di inedificabilità fino alla delimitazione delle aree stesse da parte dell'Ente competente.

Articolo 14 (Centri storici ed emergenze areali, puntuali, lineari)

1. Per la individuazione dei nuclei di interesse storico ambientale si fa riferimento alle perimetrazioni già individuate nell'ambito degli strumenti urbanistici, generali o particolareggiati, degli Enti locali, ove esistenti (zone omogenee individuate ai sensi del D.M. 2.04.1968 n. 1444).
2. In caso di assenza i Comuni dovranno provvedere alla loro perimetrazione all'atto dell'adeguamento delle loro strumentazioni urbanistiche alle indicazioni del presente Piano, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 78 della L.R. 12.04.1983, n. 18.
3. Nelle more della emanazione della disciplina sui Centri Storici da parte del Consiglio Regionale, ai sensi del primo comma dell'art. 77 della L.R. 18/83, in assenza di specifica disciplina urbanistica generale o attuativa, nei centri storici gli interventi ammissibili sono quelli indicati all'art. 78 della medesima legge.
4. Gli strumenti urbanistici relativi ai nuclei storici degli abitati dovranno essere sottoposti alle procedure per l'intesa ai sensi dell'art. 12 della L. 29.06.1939, n. 1497.
5. Su proposta dei Comuni interessati corredata da rilevazione analitica su dati storico-architettonici e culturali che la giustifica, possono essere modificati i perimetri dei centri storici comunali eventualmente riportati nella cartografia del Piano Paesistico, nel cui ambito tuttavia le disposizioni del P.R.P. non assumono contenuto prescrittivo.
6. In relazione a quanto sopra i Comuni:
 - a) dovranno condurre studi specifici dal punto di vista paesaggistico ed ambientale, al fine di tutelare i centri storici intesi nel loro valore di insieme, sia in quanto testimonianze di civiltà passate, sia in quanto "segni" caratterizzanti e strutturanti gli ambiti percettivi in cui sono inseriti;
 - b) dovranno quindi approfondire e tutelare, oltre alle caratteristiche e peculiarità intrinseche dei nuclei e dei singoli edifici in essi ricadenti, soprattutto le aree immediatamente limitrofe, le interrelazioni con le parti dell'abitato di più recente e di nuova edificazione e con il contesto fisico ambientale nel suo insieme;
 - c) dovranno salvaguardare, qualunque sia la zona in cui ricadono, attraverso una idonea fascia di rispetto, le emergenze - puntuali, lineari o areali - di carattere storico-artistico e/o architettonico/ambientale con le relative aree di pertinenza: il limite da cui dovrà essere misurata la fascia di rispetto, laddove non univocamente definito, sarà costituito dall'involuppo delle emergenze, ivi comprese le relative pertinenze.

Articolo 15 (Sistemazione aree verdi)

1. Per gli interventi di sistemazione delle aree verdi, promossi da operatori pubblici che vengano individuati in sede di programmazione settoriale, lo studio di compatibilità ambientale, laddove previsto, deve essere

parte integrante dei criteri di progettazione ai vari livelli (preliminare, di massima esecutiva) con particolare riguardo alla valutazione di ipotesi alternative di tracciato.

2. Per la salvaguardia di tali aree deve essere individuata una fascia di rispetto della profondità di mt. 200, nella quale sono ammissibili interventi finalizzati alla fruizione delle stesse.
3. In sede di redazione degli strumenti di pianificazione urbanistica e/o territoriale è facoltà degli Enti Territoriali procedere alla riformulazione e perimetrazione delle fasce come sopra individuate, anche con profondità minori, qualora vi siano adeguate motivazioni. Sono comunque ritenuti compatibili i seguenti interventi:
 - a) interventi di manutenzione, restauro e risanamento conservativo, rivolti a conservare e ripristinare spazi interni, conformazioni, volumetria, strutture architettoniche e, in particolare tutti gli elementi che concorrono alla determinazione del pregio storicoambiente e/o artistico-architettonico;
 - b) interventi di ristrutturazione edilizia parziale limitatamente alle parti che siano irrilevanti in ordine al pregio storicoambientale dell'emergenza e 'subordinatamente alla elaborazione di un progetto esteso all'intera emergenza.

Articolo 16

(Rapporti fra P.R.P., strumenti urbanistici comunali ed opere in corso)

1. Per gli edifici, impianti, manufatti ed opere esistenti, sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro conservativo, di risanamento igienico ed edilizio, di ristrutturazione edilizia, così come definiti dalla L.R. 18/83, art. 30 lett. a), b), c), d), e); sono ammessi, altresì, completamenti funzionali ed interventi strettamente connessi ad adeguamenti previsti dalle leggi in vigore, purché coerenti con la natura e la qualità del bene.
2. I completamenti funzionali di opere infrastrutturali esistenti sono ammissibili qualora si abbia verifica positiva attraverso lo studio di compatibilità ambientale.
3. Sono fatte salve dalle disposizioni del presente P.R.P., ancorché in contrasto con lo stesso, le prescrizioni e previsioni di intervento;
 - a) contenute negli strumenti urbanistici comunali generali o esecutivi approvati alla data di approvazione del P.R.P. limitatamente alle zone A, B, C, D, F, relativamente all'uso residenziale, commerciale, produttivo, turistico e per servizi;
 - b) contenute nei Piani Territoriali delle Aree di Sviluppo Industriale (A.S.I.) e dei Nuclei di Sviluppo Industriale (N.S.I.) approvati alla data di approvazione del P.R.P.
4. Sono infine fatte salve le prescrizioni e previsioni di intervento contenute negli strumenti urbanistici comunali adottati alla data di approvazione del P.R.P., limitatamente al contenuto dell'art. 15 della L.R. 12 aprile 1983, n. 18; in tal caso le opere pubbliche ivi contemplate sono attuabili previo studio di compatibilità ambientale.
5. Le opere in corso di esecuzione o comunque autorizzate ai sensi della Legge 29 giugno 1939, n. 1497, alla data di approvazione del P.R.P., possono essere iniziate o completate nei limiti delle autorizzazioni ottenute, anche se in contrasto con le prescrizioni del medesimo P.R.P.

Articolo 17

(Disposizioni particolari)

1. Le analisi, le relative elaborazioni e le conseguenti perimetrazioni poste a base del P.R.P., costituiscono riferimento:
 - a) per la ricognizione delle cose e delle località (aree e beni areali lineari e puntuali riconosciuti di particolare rilevanza paesistica e ambientale), nelle quali per valori intrinseci c'è l'esigenza di tutela paesaggistica;
 - b) per la ricognizione delle cose e località nelle quali, allo stato attuale, sono venute a mancare o mutare le ragioni che avevano fatto imporre il vincolo ai sensi della Legge 29 giugno 1939, n. 1497 e della Legge 431/85.
2. Conseguentemente, il Presidente della Giunta Regionale, esercitando i poteri che gli sono delegati per effetto dell'art. 82 del D.P.R. 27 luglio 1977 n. 616, come integrato con Legge 8 agosto 1985, n. 431, assumerà i provvedimenti, per l'imposizione o la derubrificazione del vincolo, nel rispetto delle procedure previste dalla legge in vigore.
3. Fino alla definizione di tali procedure il P.R.P., per le zone non ricomprese nel vincolo di cui alla Legge 1497/39 ed alla Legge 431/85, acquista valore di indirizzo e di riferimento per la pianificazione sotto ordinata.
Conseguentemente per gli interventi in tali aree il nullaosta per la verifica di compatibilità ambientale necessita solo dopo la introduzione del relativo vincolo.

4. Per gli interventi che ricadono sui limiti di zona e che per la scala adottata si configurano come fascia di delimitazione, ove non sia univoca l'interpretazione dell'ambito preciso di appartenenza, si fa di norma riferimento alla zonizzazione ed alla norma più restrittiva o si demanda la definizione al Comitato Speciale di cui alla L.R. 44/78.
5. Per quanto riguarda i riferimenti cartografici delle norme, ove esistano problemi di individuazione e/o interpretazione non deducibili da una lettura congiunta con le norme scritte e le relazioni, la definizione degli stessi è demandata in sede di amministrazione ordinaria al Comitato Speciale di cui alla L.R. n. 44/78, e successive modificazioni.

Articolo 18
(Approvazione ed efficacia)

L'approvazione del P.R.P. avviene ai sensi della L.R. 09.05.1990 n. 69 e successive integrazioni, modifiche ed interpretazioni del testo in vigore.

TITOLO II
ELABORATI DEI PIANI DEGLI AMBITI PAESISTICI FLUVIALI

Articolo 19
(Elaborati del P.R.P. del fiume Aterno)

Il Piano dell'ambito paesistico del fiume Aterno, si compone dei seguenti elaborati, facenti tutti parte integrante e sostanziale del Piano stesso:

1) elaborati di analisi (1:25.000):

- 1.1 - carta dell'uso del suolo;
- 1.2 - carta delle proprietà pubbliche;
- 1.3 - carta dell'ambiente naturale;
 - 1.3.1 - carta della vegetazione;
 - 1.3.2 - carta della fauna;
- 1.4 - carta del rischio geologico;
- 1.5 - carta dei beni culturali;
- 1.6 - carta degli aspetti percettivi del paesaggio;
 - 1.6.1 - morfologia dell'ambiente naturale;
 - 1.6.2 - principali configurazioni del paesaggio naturale;
 - 1.6.3 - principali configurazioni del paesaggio antropico;
- 1.7 - carta dei valori vegetazionali;
- 1.8 - carta dei valori agricoli;
- 1.9 - carta della disciplina urbanistica vigente e opere in corso di realizzazione;
- 1.10 - carta della disciplina urbanistica adottata e opere progetto;
- 1.11 - carta dei vincoli;
- 1.12 - relazione;
- 1.13 - schede.

2) Elaborati di sintesi: (1:25.000):

- 2.1 - carta di sintesi dei valori. 3) Elaborati di Piano:

3) Elaborati di Piano:

- 3.1 - carte delle previsioni di piano (1:25.000);
- 3.2 - carta dei vincoli della legge 431/85 (1:25.0001);
- 3.3 normativa;
 - 3.3.1 - tabelle contenenti il "Quadro delle condizioni di tutela, conservazione e trasformabilità del territorio";
 - 3.3.2 - allegato: Schede progetto;
- 3.4 - relazione.

Articolo 20
(Atti ed elaborati finali del P.R.P. ambito fiume Aterno)

Il P.R.P. ambito fiume Aterno si compone dei seguenti ulteriori atti ed elaborati inseriti nella fase delle controdeduzioni alle osservazioni presentate:

- 1) Relazione
- 2) Norme Tecniche Coordinate ambito fiume Aterno
- 3) Schede Progetto
- 4) Registro delle osservazioni presentate per ordine cronologico
- 4 bis) Elenco osservazioni raggruppate per categorie così suddivise:
 - Enti pubblici, Associazioni, Privati
- 5) Tavole del P.R.P. scala 1:25.000 con le osservazioni rappresentate suddivise per Enti pubblici (E), Associazioni (A), Privati (P):
 - a) fiume Aterno - Enti pubblici n. 3 tavole
 - b) fiume Aterno - Associazioni n. 3 tavole
 - c) fiume Aterno - Privati n. 3 tavole
- 6) Controdeduzioni alle osservazioni suddivise per:
 - a) fiume Aterno - Enti pubblici n. 19
 - b) fiume Aterno - Associazioni n. 9
 - c) fiume Aterno - Privati n. 52

TITOLO III
(AMBITI PAESISTICI FLUVIALI)

ZONE "A1 CONSERVAZIONE"

Articolo 21
(Zona A1 - Unità costitutive)

Si intende per "conservazione" il mantenimento delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche di un territorio o porzione di esso o di un elemento particolare (naturale, storico, archeologico) individuato.

Gli oggetti e gli insiemi sono sottoposti a conservazione in quanto di valore elevato e sono individuati in cartografia con apposita simbologia.

Nel Piano Paesistico dell'ambito fiume Aterno l'area da sottoporre a conservazione è la zona A1 del P.R.P. adottato.

Articolo 22
(Zona A1 - Disposizioni sugli usi compatibili)

Nella zona a "conservazione A1" costituita dalle unità individuate nel precedente articolo e relative all'ambito paesistico fluviale, comprendente il fiume Aterno, con riferimento agli usi di cui all'art. 5 si applicano del TITOLO 1, si applicano le seguenti disposizioni:

- Per **l'uso agricolo** sono compatibili le classi:

- 1.1 - interventi volti a migliorare l'efficienza dell'unità produttiva;
- 1.2 - interventi atti a rendere maggiormente funzionale l'uso agricolo del suolo (irrigazione, strade interpoderali, impianti di elettrificazione);
- 1.3 - interventi diretti alla realizzazione di manufatti necessari alla conduzione del fondo, qualora positivamente verificati attraverso lo studio di compatibilità ambientale.

Per l'uso forestale sono compatibili le classi:

- 2.1 - interventi volti alla realizzazione di opere di bonifica e antincendio, forestale e riforestazione;
- 2.2 - interventi volti alla difesa del suolo sotto l'aspetto idrogeologico, qualora positivamente verificati attraverso lo studio di compatibilità ambientale;
- 2.3 - interventi volti al taglio colturale;
- 2.4 - interventi per la realizzazione di ricoveri precari, qualora positivamente verificati attraverso studio di compatibilità ambientale.

Per **l'uso pascolivo** sono compatibili le classi:

- 3.2 - razionalizzazione dell'uso di superfici a foraggiere;
- 3.3 - miglioramento di prati, praterie e pascoli, attraverso opere di spietramento, di decespugliamento e concimazione.

Per **l'uso turistico** sono compatibili le classi:

- 4.1a - infrastrutture di attrezzamento, fruizione e servizio: percorsi attrezzati, attrezzature di rifugio, ristoro e soccorso, parcheggi, aree di verde attrezzato e attrezzature all'aperto per il tempo libero, maneggi. Tali interventi sono da sottoporre a studio di compatibilità ambientale;
- 4.2 - infrastrutture di accesso, di stazionamento e di distribuzione;
- 4.5 - strutture scientifico-culturali;
- 4.6 - orti botanici.

Per **l'uso tecnologico** sono compatibili le classi:

- 6.3 - elettrodotti, acquedotti, metanodotti, tralicci e antenne, impianti idroelettrici, qualora positivamente verificati attraverso studio di compatibilità ambientale.

ZONA A2 CONSERVAZIONE PARZIALE

Articolo 23
Zona A2 (Unità Costitutive)

Si intende per conservazione con trasformabilità mirata la modificazione delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche (esistenti o potenziali) di un territorio o porzione di esso o di un elemento particolare (naturale - storico - archeologico) individuate).

Le aree da sottoporre a conservazione parziale sono costituite dalla zona B1 del P.R.P. Aterno adottato.

Articolo 24
(Zona A2 - Disposizioni sugli usi compatibili)

Nella zona di conservazione mirata A2, costituita dalle unità individuate nel precedente articolo e relative all'ambito paesistico fluviale Aterno con riferimento agli usi di cui all'art. 5 del TITOLO I, si applicano le seguenti disposizioni:

- Per **l'uso agricolo** sono compatibili le classi:

- 1.1 - interventi volti a migliorare l'efficienza dell'unità produttiva;
- 1.2 - interventi atti a rendere maggiormente funzionale l'uso agricolo del suolo (irrigazione, strade interpoderali, impianti di elettrificazione);
- 1.3 - interventi diretti alla realizzazione di manufatti necessari alla conduzione del fondo, qualora positivamente verificati attraverso studio di compatibilità ambientale.

Per **l'uso forestale** sono compatibili le classi:

- 2.1 - interventi volti alla realizzazione di opere di bonifica a antincendio, forestale e riforestazione;
- 2.2 - interventi volti alla difesa del suolo sotto l'aspetto idrogeologico. Tali interventi devono essere sottoposti a studio di compatibilità ambientale;
- 2.3 - interventi volti al taglio colturale risultano compatibili qualora contemplati nei piani di assestamento forestali o in assenza degli stessi qualora si abbia verifica positiva attraverso lo studio di compatibilità ambientale;
- 2.4 - interventi per la realizzazione di ricoveri precari.

Per **l'uso pascolivo** sono compatibili le classi:

- 3.1 - ammodernamento razionalizzazione e costruzione di stalle. Tali interventi sono da sottoporre a studio di compatibilità ambientale;
- 3.2 - razionalizzazione dell'uso delle superfici a foraggiare;
- 3.3 - miglioramento di prati, praterie e pascoli attraverso opere di spietramento, decespugliamento e concimazione.

Per **l'uso turistico** sono compatibili le classi:

- 4.1a - infrastrutture di attrezzamento, fruizione e servizio:
percorsi attrezzati, attrezzature di rifugio ristoro e soccorso, parcheggi, aree di verde attrezzato e attrezzature all'aperto per il tempo libero, maneggi. Tali interventi sono sottoposti a studio di compatibilità ambientale;
- 4.2 - infrastrutture di accesso di stazionamento, di distribuzione degli interventi di cui al precedente 4.1a
Tali interventi sono da sottoporre a studio di compatibilità ambientale;
- 4.4 - strutture ricettive all'aria aperta: campeggi, aree di sosta, qualora positivamente verificati attraverso studio di compatibilità ambientale;
- 4.5 - strutture scientifico-culturali qualora positivamente verificati attraverso studio di compatibilità ambientale;
- 4.6 - orti botanici.

Per **l'uso tecnologico** sono compatibili le classi:

- 6.3 - elettrodotti, metanodotti, acquedotti, tralicci ed antenne con studio di compatibilità ambientale.

ZONE B TRASFORMABILITA' MIRATA

Articolo 25
(Zona B Unità Costitutive)

Le aree da sottoporre a trasformabilità mirata sono costituite dalla zona B2 del P.R.P. fiume Aterno adottato.

Articolo 26
(Zona B - Disposizioni sugli usi compatibili)

Nella zona a trasformabilità mirata B costituita dalle unità individuate nel precedente articolo e relative all'ambito paesistico fluviale fiume Aterno, con riferimento agli usi di cui all'art. 5, si applicano le seguenti disposizioni:

- per **l'uso agricolo** sono compatibili tutte le classi del punto 1(1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5) in particolare è ammesso il punto 1.4 e 1.5 qualora positivamente verificati attraverso lo studio di compatibilità ambientale;
- per **l'uso forestale** sono compatibili tutte le classi del punto 2 (2.1, 2.2, 2.3, 2.4);
- per **l'uso pascolivo** sono compatibili le seguenti classi del punto 3 (3.1, 3.2, 3.3) in particolare è ammesso il punto 3.1 qualora positivamente verificati attraverso lo studio di compatibilità ambientale;

- per **l'uso turistico** sono consigliabili tutte le classi del punto 4 (4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6) in particolare è ammesso il punto 4.3 qualora positivamente verificati attraverso lo studio di compatibilità ambientale;
- per **l'uso tecnologico** sono compatibili tutte le classi del punto 6 (6.1, 6.2, 6.3) qualora positivamente verificati attraverso lo studio di compatibilità ambientale;
- per **l'uso estrattivo** è compatibile la classe di punto 7 qualora positivamente verificati attraverso lo studio di compatibilità ambientale;'

ZONE C TRASFORMAZIONE CONDIZIONATA

Articolo 27 (Zona C - Unità costitutive)

Le aree da sottoporre a trasformazione condizionata sono costituiti dalle zone C del P.R.P. fiume Aterno adottato.

La presente norma è riferita a quei casi individuati in cui si rende necessaria una verifica delle condizioni della trasformazione e cioè l'applicazione di prescrizioni particolari relative alle modalità di progettazione, gestione e attuazione degli interventi.

Articolo 28 (Zona C - Disposizione sugli usi compatibili)

Nella zona a trasformabilità mirata C costituita dalle unità individuate nel precedente articolo e relative all'ambito paesistico fluviale fiume Aterno; con riferimento agli usi di cui all'art. 5, si applicano le seguenti disposizioni:

- per **l'uso agricolo** sono compatibili tutte le classi del punto 1 (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5);
- per **l'uso forestale** sono compatibili tutte le classi del punto 2 (2.1, 2.2, 2.3, 2.4);
- per **l'uso pascolivo** sono compatibili le seguenti classi del punto 3 (3.1, 3.2, 3.3) in particolare è ammesso il punto 3.1 qualora positivamente verificati attraverso lo studio di compatibilità ambientale;
- per **l'uso turistico** sono consigliabili tutte le classi del punto 4 (4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6) in particolare è ammesso il punto 4.3 qualora positivamente verificati attraverso lo studio di compatibilità ambientale;
- per **l'uso residenziale** sono compatibili tutte le classi 5 (5.1, 5.2, 5.3) qualora positivamente verificati attraverso lo studio di compatibilità ambientale;
- per **l'uso tecnologico** sono compatibili tutte le classi del punto 6 (6.1, 6.2, 6.3) qualora positivamente verificati attraverso lo studio di compatibilità ambientale;
- per **l'uso estrattivo** è compatibile la classe di punto 7 qualora positivamente verificati attraverso lo studio di compatibilità ambientale;

ZONE D TRASFORMAZIONE A REGIME ORDINARIO

Articolo 29 (Zona D - Unità costitutive)

Le aree da sottoporre a trasformazione a regime ordinario sono costituite dalla zona D del P.R.P. fiume Aterno adottato.

Articolo 30 (Zona D - Disposizioni sugli usi compatibili)

Nella zona a regime ordinario D costituita dalle unità individuate nel precedente articolo e relative all'ambito paesistico fluviale fiume Aterno, con riferimento agli usi di cui all'art. 5 si applicano interamente le classi relative agli usi:

- 1) **agricolo**
- 2) **pascolivo**
- 3) **forestale**,
- 4) **turistico**
- 5) **residenziale**

- 6) **tecnologico**
- 7) **estrattivo.**